

Girardini. In questo caso ci vuole una disposizione speciale.

Faranda. Senza dubbio; il magistrato penserà a non decretare una pena se nel fatto non troverà tutti gli elementi necessari a giustificarla.

Mi si obietta poi in altro senso che la figura della partecipazione non apparisce chiara e si diceva, ad esempio, che nel caso di chi riceve un fanciullo entro i limiti di età stabiliti dalla legge, non si consuma la contravvenzione se non col fatto che il fanciullo è stato realmente ammesso all'opificio; il padre, la madre, od il tutore non avrebbero responsabilità alcuna la quale invece peserebbe solo sull'industriale. Io mi permetto di dissentire. Riconosco che le contravvenzioni risultano da fatti volontari, ma questa volontarietà può pesare tanto su quello che commette il fatto quanto su chi determina a commetterlo.

Qui ci è il fatto dell'industriale che ammette al lavoro, e del genitore che induce l'industriale ad ammetterlo.

Ad ogni modo se l'onorevole ministro di grazia e giustizia assicurasse che di tutto questo si terrà conto in altro disegno di legge, io mi terrò contento di avere giustificate le mie affermazioni e me ne rimetto a lui.

Presidente. L'onorevole Cabrini insiste nell'articolo sostitutivo, malgrado la nuova formula?

Cabrini. Insisto.

Presidente. L'onorevole Majno insiste pure?

Majno. Non insisto perchè desidero che questa questione della responsabilità penale dei genitori e dei tutori sia rimandata ad una successiva discussione, chiarendo così che la Camera, approvando la legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, non intende pregiudicare la responsabilità penale; quindi, ad evitare quelle probabili conclusioni che possono avvenire quando ci sono tanti emendamenti da una parte e dall'altra, dichiaro di ritirare il mio e di accettare quello dell'onorevole Lucchini Luigi.

Presidente. Allora pongo a partito, prima di tutto, l'articolo sostitutivo dell'onorevole Cabrini, non accettato dalla Commissione e dal Governo, e così concepito:

« La responsabilità dell'osservanza delle disposizioni di questa legge spetta ai proprietari, gerenti, direttori, imprenditori e cottimisti.

« Le trasgressioni agli articoli 3, 5 6, 7 9, 10 saranno punite con ammenda da lire 50 a lire 200 per ogni persona impiegata nel lavoro a cui la contravvenzione si riferisce.

« La trasgressione all'articolo 12 verrà punita con una ammenda da lire 200 a lire 1000.

« Le contravvenzioni agli articoli 2 e 13 o alle speciali disposizioni del regolamento saranno punite con una ammenda da lire 20 a lire 100.

« Nel caso di recidiva la pena sarà aumentata da un terzo a una metà.

« Tutte queste ammende saranno devolute alla Cassa di maternità.

« Le disposizioni precedenti non derogano alle pene maggiori comminate nel Codice penale e nelle altre leggi vigenti. »

Chi l'approva si compiacca di alzarsi. *(Non è approvato).*

Viene ora l'articolo sostitutivo dell'onorevole Lucchini Luigi così concepito:

« Chiunque, essendo espressamente tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nei primi nove articoli della presente legge, vi contravviene, è punito con ammenda sino a cinquanta lire per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai possa sorpassarsi la somma complessiva di lire cinquemila.

« Per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 10 e 11, la pena è dell'ammenda da cinquanta a cinquecento lire.

« Per le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento preveduto nell'articolo 17 si potrà comminare l'ammenda sino a cinquanta lire.

• « In caso di recidiva la pena è aumentata da un sesto a un terzo.

« Il provento delle ammende è destinato a costituire una sezione della Cassa Nazionale di previdenza istituita con la legge 17 luglio 1898, n. 350, a beneficio delle donne e dei minorenni occupati in officine o lavori cui si riferisce la presente legge e bisognevoli di soccorso. »

Il Governo e la Commissione lo accettano?

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Il Governo accetta, salvo l'ultimo comma.

Presidente. Onorevole Lucchini, consente